

INTEGRAZIONE
AL REGOLAMENTO D'USO DELL'IMPIANTO
STADIO "M. BENTEGODI" DI VERONA

[(Determinazione n. 14/2010 Osservatorio Nazionale Manifestazioni sportive)]

A seguito della determinazione n. 14/2010 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, il Regolamento d'uso dello Stadio Bentegodi di Verona viene integrato e/o modificato come segue:

1. Il punto 1 del Regolamento d'uso viene così interamente sostituito: *“L'accesso e la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal “regolamento d'uso”; l'acquisto del titolo di accesso ne comporta l'accettazione da parte dello spettatore.*

L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Qualora il contravventore risulti già sanzionato, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione può essere aumentata sino alla metà del massimo e può essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive”.

2. Il punto 8 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 8 a): *“lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward”.*

3. Il punto 12 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 12 a): *“all'interno dello stadio è vietato introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente, previo parere favorevole del Questore”.*

4. Il punto 12 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 12 b) *“è vietato accedere e trattenersi all'interno dello stadio in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.*

5. Il punto 18 del Regolamento d'uso viene così integrato, con l'introduzione del seguente punto 18 a) *“all'interno dello stadio è vietato esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo a tutte le vie di fuga”.*

L'acquisto del titolo di accesso comporta l'accettazione da parte dello spettatore del Regolamento d'uso dello Stadio “Bentegodi” e delle sue modificazioni e integrazioni, a seguito della determinazione n. 14/2010 dell'Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive.

Verona, li 01.05.2010